



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Fabio MAGLIARISI**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato "*il diritto all'insegnamento*" nell'ambito disciplinare coerente con la classe di concorso di cui viene richiesto il riconoscimento e indicata in dispositivo;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

ESAMINATA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione Settima, n.657 pubblicata in data 31 gennaio 2022, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

VISTO il D.D. prot. n. 461 del 22 febbraio 2022, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla “durata complessiva” rispetto all’ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l’insovrapponibilità dei percorsi;

VISTA la nota prot. n. 739 dell’8 febbraio 2024, inoltrata il 27 marzo 2024 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio II Ambito territoriale di Catanzaro, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessato presso l’I.T.E. “V. De Fazio” di Lamezia Terme (CZ);

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: - Laurea in “Giurisprudenza”, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, il 29 gennaio 2017
- b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*” – Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures (Romania). Nivel I conseguito nella sessione di aprile 2017, adaverinta rilasciata il 12 febbraio 2018 con n. 308; Nivel II conseguito nella sessione di luglio 2017, adaverinta rilasciata il 12.02.2018 con n. 309,

posseduto dal cittadino italiano sig. **Fabio MAGLIARISI**, nato a Licata (AG) l’11 luglio 1981 per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n.657 pubblicata in data 31 gennaio 2022, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie per la classe di concorso:

A46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca